

Designazione, quale Zona speciale di conservazione, del Litorale di Porto d'Ascoli,  
nella Regione Marche.

**Preambolo**

[Preambolo]

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL  
MARE**

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla  
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna  
selvatiche;

Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni,  
"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla  
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della  
fauna selvatiche";

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 3  
settembre 2002, "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" pubblicato  
nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 17  
ottobre 2007, "Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di  
misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a  
Zone di protezione speciale (ZPS)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258  
del 6 novembre 2007;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 7 novembre 2013 che  
adotta il settimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la  
regione biogeografica continentale (2013/741/UE);

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal  
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale  
per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. 0020893 del 16  
ottobre 2014 alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea,  
per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale  
ambiente;

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La  
nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea  
per la biodiversità verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/ FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;

Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione sulla diversità biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Vista la legge regionale 12 giugno 2007, n.6, modificata dalla L.R. n. 16/2010 e dalla L.R. n. 33/2014 che contiene anche le disposizioni in materia ambientale e rete Natura 2000;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1471 del 27 ottobre 2008, "DPR 357/97 - Decreto ministeriale 17 ottobre 2007 - Adeguamento delle misure di conservazione generali per le zone di protezione speciali di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i siti di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43CEE" e relative modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 156 del 14 dicembre 2004, che ha istituito la Riserva naturale regionale generale orientata della Sentina e nella quale è stato anche individuato, quale ente gestore il comune di San Benedetto del Tronto;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 411 del 7 aprile 2014, "L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitario/ Zona di Protezione Speciale IT5340001 Litorale di Porto d'Ascoli";

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con le sopra citate deliberazioni della Giunta Regionale, dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerata la necessità di assicurare l'allineamento fra le misure di conservazione di cui ai sopra citati piani di gestione e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della Regione entro sei mesi dalla data del presente decreto;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario effettuato dalla regione potranno

essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 1, del citato DM 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del DPR n. 357 del 1997, alla designazione quali "Zone speciali di conservazione" di un sito di importanza comunitaria della regione biogeografica Continentale insistente nel territorio della regione Marche;

Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla regione Marche con delibera 236 del 30 marzo 2015.

Decreta:

### **Articolo 1** Designazione delle ZSC

1. È designato quale Zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale il seguente sito insistente nel territorio della regione Marche, già proposto alla Commissione europea quale Sito di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (ha)
C	IT5340001	Litorale di Porto d'Ascoli	109

2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali la ZSC di cui al comma 1 è designata sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC, con lettera prot. 0020893 del 16 ottobre 2014. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it), nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure comunitarie e sono riportate in detta sezione.

### **Articolo 2** Misure di conservazione

1. Le misure di conservazione generali e sito-specifiche conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A del DPR 8 settembre 1997, n. 357, e delle specie di cui all'allegato B del medesimo DPR presenti nel sito, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui la zona è designata, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al DPR 8 settembre 1997, n. 357, relative alla ZSC di cui al precedente articolo sono:

- a) quelle individuate nella delibera di Giunta Regionale n. 411 del 7 aprile 2014, già operative;
- b) quelle di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1471 del 27 ottobre 2008, già operative.
2. Le misure di conservazione di cui alle deliberazioni regionali richiamate al comma 1 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni sono pubblicate, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.
3. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000.
4. Le integrazioni di cui al comma 3, o le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono adottate dalla regione Marche e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. Alla ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

### Articolo 3

#### Soggetto gestore

1. La gestione della ZSC è affidata al comune di San Benedetto del Tronto.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.